

ULTIME AVVERTENZE PER LO SCUDO TRE



Franco Fondi

Le modifiche definitive, con l'ampliamento dei reati non punibili e l'accorciamento (eccessivo) dei tempi. I punti fermi e i problemi che restano aperti. Istruzioni aggiornate con i consigli degli esperti di Investire

Focus

■ Per l'adesione allo scudo fiscale Tre i tempi stringono. L'accorciamento dei termini per il completamento delle operazioni, avvicinato al 15 dicembre prossimo (ma l'importante è pagare in tempo) mette in difficoltà contribuenti e addetti ai lavori.

■ Nelle pagine che seguono, oltre allo schema definitivo degli estremi del provvedimento, i lettori trovano le spiegazioni, i commenti e i consigli degli esperti di Investire, con approfondimenti sugli immobili in Svizzera e sul migliore utilizzo delle società fiduciarie per le operazioni di rimpatrio.

■ di Franco Fondi

Con la definitiva approvazione del decreto correttivo e la emanazione della Circolare n.43 del 10/10/2009 si è completato il quadro di riferimento dello Scudo Tre.

Il Decreto legge N.102, approvato tra forti polemiche politiche e mediatiche, ed in vigore dal 3 ottobre 2009, ha introdotto alcune significative modifiche nell'impianto originario del provvedimento.

LA COPERTURA PENALE

In primo luogo ha ampliato in modo sostanziale la copertura penale dello scudo estendendola ora a tutti i reati fiscali ed a una serie di reati societari, tra cui anche il falso in bilancio, che in qualche modo siano connessi alla costituzione degli investimenti e della attività all'estero oggetto dello scudo.

Al di là di valutazioni di tipo politico che esulano da questa sede, va oggettivamente rilevato che senza questa modifica lo scudo rischiava di non decollare perché troppo elevati erano i rischi sia per gli interessati che per gli intermediari, per questi ultimi soprattutto in ordine

ai profili connessi al rispetto della normativa antiriciclaggio.

In sostanza avere ampliato il novero dei reati di cui lo scudo prevede la non punibilità vale ad escludere che questi reati possano essere considerati come "reati presupposto" ai fini del reato di riciclaggio e quindi toglie dall'imbarazzo gli intermediari finanziari i quali restano comunque tenuti alla adeguata verifica dei clienti ed alla segnalazione di eventuali operazioni sospette.

Per quanto riguardava gli interessati esisteva poi la preoccupazione che lo scudo, limitando i suoi effetti all'interessato, potesse essere utilizzato nei confronti di soggetti diversi riconducibili all'interessato (ad esempio società controllate). Sotto questo profilo è quindi di rilievo la precisazione contenuta nella Circolare N.43 secondo cui la previsione che le operazioni di emersione non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente va riferita anche ai soggetti riconducibili al contribuente.

Ciò significa che lo Scudo fatto a titolo personale da una persona fisica che sia anche il dominus di una società di capitali (ad esempio ne sia il socio di riferimento o l'amministratore) non può essere utilizzato per avviare un'attività di controllo fiscale nei confronti della medesima società.

TEMPI TROPPO STRETTI

L'altra significativa novità introdotta dal decreto riguarda l'abbreviamento dei termini per il completamento delle operazioni di emersione che è ora fissato al 15 dicembre 2009.

Questo termine è ritenuto troppo ristretto dagli addetti ai lavori in considerazione delle complessità

“L'impressione è che anche questa volta sarà necessario un intervento legislativo, se non di proroga, almeno per determinare il termine entro cui le operazioni potranno essere completate, fermo restando il pagamento dell'imposta entro il 15 dicembre 2009”

legate a tipologie di attività finanziarie oggetto di emersione che potrebbe risultare difficile se non impossibile liquidare entro questo termine o anche solo valorizzare ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria del 5%.

CONTA IL PAGAMENTO

Una apertura interpretativa è stata offerta dalla Circolare N. 43 che ha puntualizzato come gli effetti dello Scudo si producano con il pagamento dell'imposta che deve essere effettuato entro il 15 dicembre 2009, mentre il completamento delle operazioni di emersione potrà avvenire "entro una data ragionevolmente ravvicinata".

Purtroppo per il momento non sono state fornite indicazioni concrete su cosa debba considerarsi come "data ragionevolmente ravvicinata".

Nelle occasioni precedenti fu prevista la possibilità di attuare lo Scudo in due tempi con completamento delle operazioni di emersione entro 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione riservata ma allora a prevedere questa finestra temporale fu un provvedimento di legge.

L'impressione è che anche questa volta sarà necessario un interven-

to legislativo, se non di proroga, almeno per determinare il termine entro cui le operazioni potranno essere completate, fermo restando il pagamento dell'imposta entro il 15 dicembre 2009.

In questo caso è inoltre probabile che si renda necessaria una revisione del modello di dichiarazione riservata per prevedere tale possibilità oltre che per adattare la dichiarazione anche alle nuova previsione normativa, pure introdotta dal decreto correttivo, che consente la effettuazione dello scudo anche alle cosiddette CFC (Controlled Foreign Companies).

LE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE

A questo proposito va infatti ricordato, anche se la fattispecie ha probabilmente un minore interesse generale, che una ulteriore novità contenuta nel decreto correttivo è stata la estensione dello scudo anche alle CFC, cioè società estere controllate da residenti i cui redditi sono imputati per trasparenza ai soci in quanto si presume che il veicolo societario estero sia stato fittiziamente interposto.

Qualche novità anche per quanto riguarda le modalità di emersione.

Così lo Scudo Fiscale Tre

ELABORATO DA MASSIMO BOIDI DI BOIDI & PARTNERS, UNO DEI GRANDI STUDI PARTNER DI SYNERGIA CONSULTING GROUP, ALLEANZA TRA OLTRE DUECENTO PROFESSIONISTI ITALIANI, ECCO LO SCHEMA DEL PROVVEDIMENTO DELLO SCUDO FISCALE TER CON GLI AGGIORNAMENTI INTERVENUTI NEL MESE DI OTTOBRE. IL TERMINE PER L'ADESIONE E IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA PREVISTA È IL 15 DICEMBRE

Lo "Scudo fiscale ter" è la chance concessa ai contribuenti italiani per far emergere attività illecitamente detenute all'estero nell'ambito di una lotta ai paradisi fiscali, di cui agli art. 12 e 13 del D.L. 78/09

Nell'attuale momento congiunturale, l'immissione di nuovi capitali nel contesto economico e finanziario nazionale a un tasso agevolato può avere ulteriori benefici:

utilizzo per ottenere agevolazioni per società di persone e di capitali che aumentano il proprio capitale sociale fino a € 500.000 entro il 5/2/2010 (variazione in diminuzione dal reddito della società pari al 3% dell'aumento del C.S. per cinque anni);

- ▶ utilizzo per la cosiddetta "Tremonti-ter";
- ▶ possibilità di maggior accesso agli aiuti del sistema bancario in presenza di un rafforzamento dell'equity (probabile 2 euro di finanziamento per ogni euro di maggior equity)

SVIZZERA & MONTECARLO

La circolare N.43 ha infatti precisato che la regolarizzazione è ora possibile anche per gli investimenti detenuti in paesi extra Ue con i quali sia in atto un effettivo scambio di informazioni secondo gli standard OCSE, ed ha fornito una lista di questi Paesi tra i quali non sono compresi, ad esempio né la Svizzera né Montecarlo.

Resta quindi aperto il problema degli immobili detenuti in tali Paesi, per i quali viene ipotizzata la possibilità di vendita ovvero di conferimento in un veicolo societario ed il successivo rimpatrio delle quote della società conferitaria.

Si tratta peraltro di operazioni complesse, non prive di costi, la cui fattibilità va verificata anche sotto il profilo della normativa locale.

Sempre in materia di immobili esteri una ultima ed importante precisazione che prescinde dall'applicazione dello Scudo; a modifica di precedenti interpretazioni viene infatti precisato che a partire dalla dichiarazione relativa al 2009 gli immobili esteri dovranno essere indicati nel Quadro RW in ogni caso, anche se non produttivi di reddito perché, ad esempio, tenuti a disposizione. ■

CASE SVIZZERE, NON SEMPRE SERVE LO SCUDO

Conferirle ad una società spesso è impossibile. Ma se l'acquisto o l'eredità risalgono a più di 5 anni fa, basta un semplice (e poco oneroso) ravvedimento fiscale

■ di **Daniele Piccolo**
VICE DIRETTORE GENERALE BANCA
ALBERTINI SYZ & C.

Luca Valdameri
PARTNER DI PIROLA PENNUTO ZEI
E ASSOCIATI

E' la principale fonte di preoccupazione per i contribuenti italiani che possiedono una casa in Svizzera e negli altri Paesi esclusi dalla lista pubblicata nell'allegato alla circolare n. 43/E del 10 ottobre scorso: come regolarizzare la pro-

rietà immobiliare avendone omesso l'indicazione nel quadro RW negli anni scorsi?

La circolare n. 43/E suggerisce una soluzione che è stata studiata da professionisti e intermediari ma che si rileva spesso impraticabile: si tratta di conferire la proprietà in una società veicolo del Paese in cui l'immobile si trova e poi di rimpatriare le quote di questa società. Spesso i costi fiscali (esteri) di questa operazione, il tempo necessario ed alcune

Oggi presentato come IMPOSTA STRAORDINARIA SULLE ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

SOGGETTI: persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati, enti non commerciali residenti (compresi i trust), persone fisiche residenti in Paesi "black list" (con conseguente rinuncia alla prova contraria), imprese estere controllate o collegate di cui agli artt. 167-168 TUIR (c.d. CFC)

OGGETTO: attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero non dichiarate nel quadro RW del modello unico in violazione degli obblighi di "monitoraggio fiscale"

MODALITA':

► rimpatrio da qualsiasi Stato europeo ed extraeuropeo di somme di denaro, attività finanziarie e attività patrimoniali (queste ultime purché idonee a formare oggetto di un rapporto di custodia, deposito amministrazione o gestione

con gli intermediari abilitati)

► regolarizzazione di somme di denaro, attività finanziarie e patrimoniali a condizione che siano detenute in Stati dell'UE, in paesi aderenti allo spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa (Islanda e Norvegia, no Liechtenstein) e Paesi extra UE, con i quali vi sia un effettivo scambio di informazioni (indicati nella Circ. 43/E del 10/10/2009)

DATA DI DETENZIONE: 31 dicembre 2008
Non rileva da quanti anni siano possedute

TEMPI: presentazione di una dichiarazione riservata dal 15 settembre 2009 al 15 dicembre 2009

PROCEDURA: dichiarazione riservata da presentare a uno dei seguenti intermediari autorizzati:

QUANDO USARE LA FIDUCIARIA

E' l'intermediario più adatto per il rimpatrio effettivo o giuridico (le attività finanziarie, ma anche immobili, oro e opere d'arte, possono rimanere nel Paese estero) con il vantaggio della segretezza



A vendo deciso di aderire allo Scudo fiscale, si possono in qualche modo mantenere l'anonimato e la riservatezza sui beni che vengono rimpatriati? Massimo Boidi, commercialista torinese dello Studio Boidi & partners che partecipa all'alleanza professionale Synergia Consulting Group, vice presidente di Assofiduciaria, mette l'accento sul rimpatrio attuato attraverso una fiduciaria come soluzione molto interessante proprio per la possibilità di mantenere la segretezza.

«Anche se tutti gli intermediari

sono in teoria abilitati ad effettuare il rimpatrio di capitali e patrimoni, se si vuole la massima riservatezza la più adatta», osserva Boidi, «è la società fiduciaria. I beni di proprietà dei fiducianti (coloro che incaricano la fiduciaria, n.d.r.) vengono infatti intestati alla fiduciaria o depositati presso la stessa». Solo il fisco o la magistratura, in caso di avvio di indagini finanziarie, possono accedere alle informazioni, ma non per i beni che sono stati "scudati", come si dice in gergo.

QUALI BENI SI POSSONO AFFIDARE A UNA FIDUCIARIA

Ma per quali beni ci si può affidare alle fiduciarie? Si possono dare in amministrazione ad una fiduciaria, sottolinea Massimo Boidi, quote di srl, azioni di società quotate e non, polizze assicurative, e così via. Si possono intestare a una fiduciaria mandati di gestione italiani ed esteri. Si possono infine dare in deposito a una fiduciaria oro e opere d'arte. Sì, perché la citata circolare dello Scudo ha

Massimo Boidi
COMMERCIALISTA STUDIO BOIDI & PARTNERS
PARTNER SYNERGIA CONSULTING GROUP
VICEPRESIDENTE ASSOFIDUCIARIA

- ▶ quote di diritti reali
- ▶ multiproprietà
- ▶ oggetti preziosi, opere d'arte

VALORE DELLE ATTIVITA' RIMPATRIATE:

- ▶ DENARO valore nominale
- ▶ ATTIVITA' FINANZIARIE (non sono previsti criteri specifici di valorizzazione) valore corrente ovvero costo d'acquisto ovvero un valore intermedio
- ▶ ATTIVITA' PATRIMONIALI valore compreso tra il costo d'acquisto documentato e quello risultante da un'apposita perizia di stima
- ▶ Il valore indicato nella dichiarazione riservata costituisce la base imponibile, nonché il costo fiscalmente riconosciuto per il futuro


IMPOSTA: sul valore si calcola un reddito figurativo, pari ad un rendimento del

- ▶ 2% annuo per i 5 anni precedenti
- ▶ 10% su cui si applica un'imposta del 50%, quindi in pratica 5% del valore delle attività dichiarate

- ▶ Non muta il prelievo se la detenzione è inferiore a 5 anni
- ▶ Opera una presunzione assoluta per pagare sempre il 5%

CONSEGUENZE E VANTAGGI:

- ▶ le dichiarazioni sono riservate
- ▶ 3° e 4° comma art. 13-bis D.L. 78/09
- ▶ estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e di quelle previste all'art. 5 D.L. 167/90 (monitoraggio)



SVIZZERA

CANTON TICINO



ITALIA

**PROVINCIA
DI COMO**

ITALIA

**PROVINCIA
DI VARESE**



previsto che si possano rimpatriare anche quelle attività patrimoniali non finanziarie che per la loro stessa natura siano idonee ad essere «oggetto di un rapporto di custodia, deposito, amministrazione o gestione con gli intermediari abilitati».

Ma qui non si tratta, specifica ancora il vicepresidente di Assofiduciaria, di qualcosa che assomiglia alla custodia di beni preziosi in una cassetta di sicurezza. Perché il fisco possa controllare le operazioni successive al rimpatrio, la stessa Amministrazione finanziaria ha indicato come più idoneo il «contratto di amministrazione di beni per conto terzi stipulato con società fiduciarie residenti».

SVIZZERA & MONTECARLO, RIMPATRIO OBBLIGATORIO

C'è poi un altro aspetto, sul quale Massimo Boidi mette l'accento, che induce a preferire il rimpatrio giuridico a quello effettivo: in questa sua terza edizione lo Scudo prevede il rimpatrio obbligatorio per i beni e gli investimenti detenuti nei cosiddetti paradisi fiscali e nei Paesi che non collaborano fiscalmente, tra i quali figurano per esempio sia la Svizzera sia Montecarlo.

«Un cittadino italiano che ha una gestione presso una banca svizzera», chiarisce Boidi, «può tranquillamente fare il rimpatrio giuridico lasciando i suoi titoli e la sua gestione in Svizzera con la semplice intestazione del contratto a una fiduciaria italiana».

IMMOBILI, ORO & OPERE D'ARTE

Il rimpatrio giuridico con lo Scudo fiscale Tre è possibile anche per le opere d'arte e l'oro: non c'è quindi la necessità di spostare fisicamente i beni dal Paese estero all'Italia.

Un po' più complesso (vedere gli articoli precedenti) appare infine il rimpatrio, sempre dalla Svizzera o da Montecarlo, di un immobile. In questo caso la strada è il conferimento ad una società immobiliare locale e quindi ad essere "scudate" saranno le azioni o le quote della società stessa. ■

CONSEGUENZE E VANTAGGI:

effetti penali: coperti gran parte dei reati tributari, falso in bilancio e false comunicazioni sociali (finalizzati al compimento di reati tributari "scudati")

CONSEGUENZE E VANTAGGI:

- ▶ sempre esclusi reati quali l'emissione di fatture false, gli omessi versamenti e le compensazioni indebite
- ▶ le operazioni di emersione non possono costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente: regime esteso a soggetti riconducibili al contribuente in qualità di "dominus"

CONSEGUENZE E VANTAGGI:

attenzione al raddoppio delle sanzioni per chi non rimpatria. Per l'omessa compilazione del quadro RW le sanzioni passano da un variabile tra 5 e 25% a un variabile tra 10 e 50%